

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	CORRECTIVE ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	Corrective Assignment to correct the Reg. No. 2487961 listed in error previously recorded on Reel 003766 Frame 0561. Assignor(s) hereby confirms the Change of Name.

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
TENUTA DI CASTELGIOCONDO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.		12/20/2007	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY

RECEIVING PARTY DATA

Name:	TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
Street Address:	CASTELGIOCONDO
City:	MONTALCINO (SIENA)
State/Country:	ITALY
Entity Type:	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2172004	LUCE DELLA VITE

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (914)941-5855
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Phone: 9149419143
 Email: perryc@mcglewtuttle.com
 Correspondent Name: CECELIA M. PERRY
 Address Line 1: MCGLEW AND TUTTLE, P.C.
 Address Line 2: SCARBOROUGH STATION
 Address Line 4: SCARBOROUGH, NEW YORK 10510-9227

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	TM201
--------------------------------	-------

DOMESTIC REPRESENTATIVE

OP \$40.00 2172004

Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
Address Line 3:
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	CECELIA M. PERRY
Signature:	/cecilia m. perry/
Date:	06/06/2008

Total Attachments: 22

source=Doc080606#page1.tif
source=Doc080606#page2.tif
source=Doc080606#page3.tif
source=Doc080606#page4.tif
source=Doc080606#page5.tif
source=Doc080606#page6.tif
source=Doc080606#page7.tif
source=Doc080606#page8.tif
source=Doc080606#page9.tif
source=Doc080606#page10.tif
source=Doc080606#page11.tif
source=Doc080606#page12.tif
source=Doc080606#page13.tif
source=Doc080606#page14.tif
source=Doc080606#page15.tif
source=Doc080606#page16.tif
source=Doc080606#page17.tif
source=Doc080606#page18.tif
source=Doc080606#page19.tif
source=Doc080606#page20.tif
source=Doc080606#page21.tif
source=Doc080606#page22.tif

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

**04/25/2008
 900105046**

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
TENUTA DI CASTELGIOCONDO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.		12/20/2007	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY

RECEIVING PARTY DATA

Name:	TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
Street Address:	CASTELGIOCONDO
City:	MONTALCINO (SIENA)
State/Country:	ITALY
Entity Type:	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 6

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2172004	LUCE DELLA VITE
Registration Number:	2192374	LUCE
Registration Number:	2192839	LUCENTE
Registration Number:	2196689	LA VITE LUCENTE
Registration Number:	2452939	LUCE
Registration Number:	2487961	DANZANTE

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (914)941-5855
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
Phone: 9149419143
Email: perryc@mcglewtuttle.com
Correspondent Name: CECELIA M. PERRY
Address Line 1: MCGLEW AND TUTTLE, P.C.
Address Line 2: SCARBOROUGH STATION
Address Line 4: SCARBOROUGH, NEW YORK 10510-9227

OP \$165.00 2172004

ATTORNEY DOCKET NUMBER:

TM201

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name:

Address Line 1:

Address Line 2:

Address Line 3:

Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:

CECELIA M. PERRY

Signature:

/cecilia m. perry/

Date:

04/25/2008

Total Attachments: 16

source=Doc080425#page1.tif

source=Doc080425#page2.tif

source=Doc080425#page3.tif

source=Doc080425#page4.tif

source=Doc080425#page5.tif

source=Doc080425#page6.tif

source=Doc080425#page7.tif

source=Doc080425#page8.tif

source=Doc080425#page9.tif

source=Doc080425#page10.tif

source=Doc080425#page11.tif

source=Doc080425#page12.tif

source=Doc080425#page13.tif

source=Doc080425#page14.tif


source=Doc080425#page15.tif

source=Doc080425#page16.tif

IL 04 GENNAIO 2008
AL.N. 30
CON € 168,00

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA



L'anno duemilasette, il giorno venti del mese di Dicembre 19

Firenze via Santo Spirito n. 11 alle ore undici e trenta.

Avanti a me Dottor Carlo Speranzini, Notaio in Sesto Fioren-

tino, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Signor:

- Frescobaldi Franceschi Marini Vittorio, nato a Firenze il

30 novembre 1928, domiciliato per la carica ove in appresso,

che interviene al presente atto in qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della so-

cietà:

- "TENUTA DI CASTELGIOCONDO - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. IN SI-

GLA TECAS OVVERO TENUTA DI CASTELGIOCONDO", società a respon-

sabilità limitata con unico socio, con sede legale in Montal-

cino località Castelgiocondo, capitale sociale Euro

1.983.800,00 interamente versato, codice fiscale e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00088060520,

numero di iscrizione al R.E.A. SI-58993, sottoposta ad atti-


vità di direzione e coordinamento della società "Tenute d.

Toscana S.r.l." con sede in Firenze Via Santo Spirito n. 11,

capitale sociale Euro 22.140.225,00 interamente versato, nu-

mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e co-

dice fiscale 05176400488, numero di iscrizione al R.E.A. FI-



Stamp from Ministero dell'Economia e delle Finanze, Firenze, dated 17/12/2007, with a barcode and identification numbers.

526857;

Il Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea della Società predetta convocata in questo giorno, ora e luogo mediante messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2007, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Cambiamento della denominazione sociale, con adeguamento dello statuto; deliberare conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Signor Frescobaldi Franceschi Marini Vittorio, dopo aver constatato che è presente il socio "Tenute di Toscana S.r.l." o in sigla "T.D.T.", titolare dell'intero capitale sociale, in persona di sé stesso quale legale rappresentante;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di sé stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Frescobaldi Ferdinando, Consigliere e Frescobaldi Leonardo;

- che è presente il Collegio Sindacale, in persona di Galeotti Flori Mario Alberto, Ristori Marcello, Camuzzi Paolo.

Dato atto che sono state compiute tutte le operazioni di identificazione e controllo al fine di accertare la legittimazione degli intervenuti;

dichiara l'assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ne assume la Presiden-

za su scelta dei presenti a norma di Statuto, e chiama me Notaio a svolgere le funzioni di segretario.

Prendendo brevemente la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno modificare la denominazione sociale.

Dopo breve discussione l'assemblea con voto palese espresso all'unanimità, e quindi col consenso unanime dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale

delibera:

1) di modificare la denominazione sociale in "Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite società agricola s.r.l.", o in sigla anche "Tenuta Castelgiocondo" o "TECAS" e "Luce della Vite" o LDV".


2) di modificare conseguentemente l'articolo 1 dello Statuto, che assumerà il seguente tenore: "Art. 1) Denominazione.

La società si denomina "Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite società agricola s.r.l.".

La società, nell'esercizio della propria attività, può utilizzare, oltre alla propria denominazione, anche le seguenti sigle "Tenuta Castelgiocondo" o "TECAS" o CASTELGIOCONDO e "Luce della Vite" o LDV".

Il Comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che io allego al presente atto sotto lettera "A" e del quale ometto la lettura per dispensa avutane.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta



alle ore undici e quaranta previo conferimento al Signor Frescobaldi Franceschi Marini Vittorio, del potere di apportare alla presente delibera tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione.

Le spese del presente atto fanno carico alla Società.


Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano per pagine quattro di un fogli viene da me Notaio letto al Comparente che approva e sottoscrive alle ore undici e quarantacinque.

F.to Vittorio Frescobaldi Franceschi Marini

F.to Dottor Carlo Speranzini Notaio

STATUTO
TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Domicilio dei soci

**Art. 1) Denominazione**

La società si denomina "Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite società agricola - S.r.l.".

La società, nell'esercizio della propria attività, può utilizzare, oltre alla propria denominazione, anche le sigle: "Tenuta Castelgiocondo" o "TECAS" e "Luce della Vite" o "LDV".

Art. 2) Sede

2.1 La società ha sede nel comune di Montalcino (Siena).

2.2 La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune di Montalcino, con decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale può inoltre istituire, spostare ed eliminare, in Italia, filiali, succursali, agenzie, sedi di rappresentanza, magazzini, uffici, stabilimenti di produzione e impianti, unità locali, con o senza stabile rappresentanza.

Art. 3) Oggetto

3.1 La società ha quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 cod. civ., prevalentemente in relazione alla produzione, all'acquisto, alla lavorazione e alla vendita di uve e vini, di suoi derivati, di grappa, di olio e di qualsiasi altro prodotto agricolo sia in Italia che all'estero, nonché in relazione all'acquisto, alla vendita e alla gestione di aziende agricole, zootecniche e forestali con tutte le attività connesse di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e degli allevamenti.

Soio strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale la società può acquistare, vendere, locare, costruire beni immobili in genere (terreni e fabbricati), nonché acquisire direttamente o a mezzo terzi fondi rustici e terreni boschivi al fine dell'esercizio della forestazione, imboschimento e riforestazione dei fondi stessi, allo scopo di aumentarne l'efficienza, usufruendo delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla normativa vigente nazionale, regionale e comunitaria e, in particolare, relativamente al settore della forestazione, dei benefici previsti dall'art. 7 della Legge 984/1977.

La società può altresì, sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, progettare, realizzare opere di miglioramento fondiario e le relative infrastrutture, svolgere attività di consulenza tecnica, di progettazione, di assistenza tecnica, anche gestionale in campo agricolo e forestale per conto di terzi, svolgere attività di servizi con macchine agricole e movimento terra, acquisire, vendere e distribuire prodotti agricoli propri e di terzi.

A tali fini la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può altresì prestare garanzie, anche fidejussorie, concedere ipoteche sui beni sociali, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società o imprese.

3.2 La società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

Art. 4) Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2035 (duemilatrentacinque).

Tale durata può essere prorogata con decisione dei soci.

Art. 5) Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello indicato nei libri sociali.

TITOLO II

Capitale sociale - quote - finanziamenti

Art. 6) Capitale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.983.800,00.= (unmilionenovecentottantatremilaottocento) ed è suddiviso in quote a norma di legge.

6.2 I versamenti delle singole quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che esso ritiene più opportuni, nel rispetto delle norme di legge. In particolare il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni. Ai sensi dell'art. 2464 cod. civ. possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

6.3 Gli aumenti di capitale vengono deliberati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

V. Rossi *Giuseppe Frangi*



6.4 La delibera di aumento di capitale sociale non può essere attuata fin quando i precedenti conferimenti non siano stati integralmente eseguiti. E' però consentito procedere ad aumentare il capitale per *tranches* da eseguire secondo un ordine successivo.

6.5 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

6.6 Per l'esercizio del diritto di sottoscrizione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a trenta giorni lavorativi, decorrenti dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia comunicato loro l'offerta di sottoscrizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6.7 Ove qualcuno dei soci non eserciti il diritto di sottoscrizione, esso si consolida, in proporzione alle quote possedute, in capo a quei soci che hanno dichiarato di voler sottoscrivere le quote di propria spettanza.

6.8 Per liberare le quote di nuova emissione i soci sottoscrittori devono effettuare i relativi conferimenti nei termini e nei modi stabiliti dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

6.9 La delibera di aumento di capitale può prevedere un sovrapprezzo da versare interamente all'atto della sottoscrizione.

6.10 Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

6.11 Ove sia prevista l'esclusione del diritto di sottoscrizione, si applica la disciplina di cui all'art. 2441 cod. civ.

Art. 7) Quote

7.1 Le quote di partecipazione sociale attribuiscono ai soci diritti sociali in misura proporzionale alle partecipazioni possedute.

Art. 8) Finanziamenti

8.1 La raccolta presso i soci di fondi con l'obbligo di rimborso può essere effettuata sotto l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in vigore al momento in cui essa avviene. Pertanto i soci, ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle disposizioni in materia, potranno effettuare finanziamenti fruttiferi di interessi oppure versamenti infruttiferi, o in conto capitale oppure a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sociale.

8.2 Il rimborso dei finanziamenti ai soci è soggetto alla disciplina dell'art. 2467 cod. civ..

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art. 9). Competenze dei soci.

9.1 I soci decidono collegialmente ed in sede assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e/o dal presente statuto, nonché su ogni argomento che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

9.2 A titolo esemplificativo, sono riservate alla competenza dei soci le deliberazioni aventi per oggetto:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore esterno;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale fissato statutariamente, oppure una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'adozione dei provvedimenti *ex art. 2482-bis* cod. civ.;
- g) lo scioglimento anticipato della società;
- h) la nomina dei liquidatori ed i criteri della liquidazione.

Art. 10) Modalità di adozione delle decisioni dei soci.

10.1 Le deliberazioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ovvero mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.2 Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare nei seguenti casi:

- a) modificazioni dello Statuto;
- b) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale fissato statutariamente, oppure una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) adozione dei provvedimenti *ex art. 2482-bis* cod. civ.;

U. T. ...

...



d) quando lo richiedano uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

10.3 Qualora, per una medesima materia, almeno un terzo del capitale sociale richieda la decisione assembleare ed almeno un altro terzo del capitale sociale richieda la decisione mediante consenso espresso per iscritto o mediante consultazione scritta, la decisione spetta all'assemblea.

Art. 11) Diritto di voto.

11.1 Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti nel libro soci.

11.2 Il voto del socio ha un valore proporzionale alla misura della sua partecipazione al capitale sociale.

Art. 12) Decisioni mediante consultazione scritta.

12.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori ovvero di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

12.2 La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti i soci, al domicilio risultante dai libri sociali, agli amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

12.3 Nella proposta deve essere indicato con chiarezza il testo della decisione da adottare, le ragioni e tutto quanto necessario per fornire ai soci una adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

12.4 Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, ciascun socio deve comunicare il proprio voto alla società, presso la sede sociale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Tale dichiarazione di voto deve essere indicata in calce alla proposta di deliberazione ricevuta e può consistere in una approvazione, in una astensione o in un diniego.

Qualora il socio non faccia pervenire la propria dichiarazione di voto nel termine sopra indicato, è considerato dissenziente.

12.5 Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare immediatamente i risultati ai soci, agli amministratori e ai sindaci, indicando il risultato della decisione.

Art. 13) Decisioni mediante consenso espresso per iscritto.

13.1 Nel caso di consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o di altri soci.

13.2 Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

13.3 Il consenso deve essere trasmesso alla società, presso la sede sociale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, entro quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione e pertanto non si possono sommare tra di loro i consensi pervenuti successivamente.

13.4 Anche in questo caso spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne immediatamente i risultati ai soci, agli amministratori e ai sindaci, indicando il risultato della decisione.

Art. 14). Quorum deliberativi.

14.1 La decisione dei soci adottata ai sensi degli articoli 12) e 13) del presente Statuto, è validamente assunta dalla società qualora pervengano alla sede sociale, nel rispetto delle forme prescritte ed entro il termine stabilito, i consensi di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, salvo che per le delibere indicate espressamente all'art. 17.2) lettere c), e) e g) , per le quali i consensi pervenuti devono rappresentare almeno l'75% (settantacinque per cento) del capitale.

14.2 La delibera assunta dalla società tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nei termini stabiliti.

14.3 Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla espressione della volontà dei soci manifestata tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

14.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi degli articoli 12) e 13) che precedono, devono essere trascritte nel libro dei soci, indicando la data in cui la delibera deve intendersi adottata, l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

TITOLO IV

Handwritten signature

Handwritten signature

TRADEMARK
REEL: 003791 FRAME: 0972

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15) Convocazione.


- 15.1 L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo Statuto vincolano anche i soci assenti, dissenzienti o astenuti.
- 15.2 L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, con avviso fatto pervenire ad ogni socio iscritto nel Libro Soci, al domicilio risultante dai libri sociali, da spedirsi almeno otto giorni prima della assemblea, nonché a ciascun amministratore o sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 15.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione, oltre che delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza.
- 15.4 L'assemblea può tenersi anche fuori della sede sociale purché in Italia.
- 15.5 Qualora l'assemblea si tenga con il sistema della video o audio conferenza, nell'avviso devono essere precisate le modalità del collegamento con la sede assembleare.
- 15.6 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le stesse maggioranze e le stesse regole previste per la prima convocazione.
- 15.7 Sono tuttavia valide le assemblee dei soci, anche se non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato tutto il capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- In tal caso, se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
- 15.8 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 16) Intervento e rappresentanza.

- 16.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano regolarmente iscritti nel libro soci.
- 16.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, socio o non socio. La relativa documentazione è conservata dalla società.
- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
- 16.3 La delega non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega.
- 16.4 La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società e neppure alle società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di tali società.

Art. 17) Quorum costitutivi e deliberativi.

- 17.1 L'assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- 17.2 Sia in prima convocazione che nelle successive, le deliberazioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatta eccezione per le delibere aventi per oggetto:
- modifiche allo Statuto;
 - messa in liquidazione della società;
 - nomina e/o revoca della Società di Revisione;
 - esecuzione di qualsiasi transazione che implichi una sostanziale modifica dell'oggetto sociale



TRADEMARK

REEL: 003791 FRAME: 0973

- della società o una sostanziale modifica dei diritti dei soci;
- e) autorizzazione al compimento degli atti di cui all'art. 30.6) (b), (c), (d), (e) e (f);
 - g) compenso per gli amministratori;
- che saranno approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

17.3 Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

Art. 18) Presidenza.

- 18.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai soci.
- 18.2 L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e, se necessario, due scrutatori.
- 18.3 La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art. 19) Sistemi di votazione.

- 19.1 Le deliberazioni vengono adottate con voto palese e cioè per alzata di mano o per appello nominale.
- 19.2 Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente dell'assemblea, a meno che questi non preferisca affidare la scelta del sistema di votazione ai soci presenti.

Art. 20) Assemblea in video o audio conferenza.

- 20.1 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:
 - a) nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) siano indicati il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché le modalità con le quali può avvenire il collegamento con i soci lontani;
 - b) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento della adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) il Presidente ed il Segretario percepiscano adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi i suddetti presupposti, l'assemblea si intende tenuta nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al soggetto verbalizzante. Nel relativo verbale devono essere menzionate le modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e come essi hanno espresso il voto.

- 20.2. Qualora il collegamento in audio/video conferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà svolgersi in quanto non validamente costituita.
- 20.3 Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali scioglierà l'assemblea che sarà nuovamente convocata, ferme restando le delibere già validamente adottate.
- 20.4 Dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.


Art. 21) Verbalizzazione delle delibere assembleari.

- 21.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal notaio nei casi in cui il verbale venga redatto per atto pubblico.
- 21.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei soci e l'entità della partecipazione posseduta, nonché le modalità ed il risultato delle votazioni, l'indicazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti.

Su richiesta dei soci nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni, purché pertinenti all'ordine del giorno.

21.3 Tutti i verbali, anche quelli redatti per atto pubblico, devono essere trascritti senza indugio nel libro

Il. Maria Luisa...



TRADEMARK 5
REEL: 003791 FRAME: 0974

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 22) Consiglio di Amministrazione

- 22.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore ad undici, nominati dai soci, previa determinazione del loro numero.
- 22.2 I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 22.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 22.4 In caso di cessazione della carica, per qualsiasi ragione, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, si intende decaduto l'intero consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente comma.
- 22.5 L'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.
- 22.6 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 22.7 Agli amministratori può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso stabilito dai soci, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Art. 23) Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 24) Modalità di adozione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

- 24.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante adunanza collegiale, ovvero mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 24.2 La decisione del Consiglio di Amministrazione, adottata tramite la procedura di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, salvo quanto stabilito all'art. 30.6 ed assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nei termini stabiliti.
- 24.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono sempre adottate mediante adunanza collegiale nel caso che ne faccia richiesta un consigliere oppure quando la decisione abbia per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio o progetti di fusione e scissione.
- 24.4 Qualora, per la medesima materia, almeno un amministratore chieda l'adunanza collegiale e almeno un altro amministratore richieda la decisione mediante consenso espresso per iscritto o per consultazione scritta, la decisione è di competenza della adunanza collegiale.

Art. 25) Decisioni mediante consultazione scritta.

- 25.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al loro domicilio risultante dai libri sociali.
- 25.2 Nella proposta deve essere indicato con chiarezza il testo della decisione da adottare, le ragioni e tutto quanto necessario per fornire una adeguata informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare.
- 25.3 Entro cinque giorni dal ricevimento della proposta di che sopra, i consiglieri devono comunicare la propria volontà alla società, presso la sede sociale, utilizzando gli stessi strumenti di trasmissione previsti per comunicare la proposta. Tale volontà deve essere indicata in calce al documento ricevuto e può consistere in un'approvazione, in un'astensione o in una disapprovazione.
- 25.4 Qualora il consigliere non risponda nel termine sopra indicato, sarà considerato dissenziente.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le comunicazioni ricevute e trasmetterle i risultati a tutti gli amministratori ed ai sindaci, indicando i risultati della decisione e la

Vittorio Lorenza

Ugo

TRADEMARK

REEL: 003791 FRAME: 0975

data della medesima, che risulterà essere quella in cui sarà pervenuta l'ultima dichiarazione di voto comunicata nei termini suddetti.

Art. 26) Decisioni mediante consenso espresso per iscritto.

- 26.1 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'amministratore medesimo dichiara di essere informato.
- 26.2 Il consenso deve essere trasmesso presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro lo spazio di cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione e pertanto non si possono sommare tra di loro i consensi pervenuti successivamente.
- 26.3 Anche in questo caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione raccoglie i consensi scritti pervenuti e li comunica a tutti gli amministratori e ai sindaci, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti, nonché la data in cui la delibera deve considerarsi assunta, che risulterà essere quella in cui sarà pervenuto l'ultimo consenso scritto comunicato nei termini suddetti.

Art. 27) Adempimenti relativi alle decisioni degli amministratori.

- 27.1 Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.
- 27.2 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte in tale libro, indicando: la data in cui la decisione deve intendersi formata; l'identità dei votanti; l'indicazione degli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Art. 28) Compenso agli amministratori

- 28.1 I soci, con il voto favorevole che rappresenti almeno l'75% (settantacinque per cento) del capitale, stabiliscono il compenso da corrispondere annualmente agli amministratori e la sua determinazione resta valida fino a diversa decisione dei soci stessi, sempre da adottare nel rispetto della maggioranza di cui sopra.
- 28.2 Il compenso può essere determinato in misura fissa e/o in misura proporzionale all'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, previa deduzione della quota destinata a riserva legale.
- 28.3 Il compenso è stabilito globalmente per tutti gli amministratori e il Consiglio di Amministrazione delibera come ripartire lo stesso tra i propri membri.
- 28.4 Per gli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, la remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 28.5 I soci possono deliberare di attribuire agli amministratori un'indennità da corrispondere quando vengano a cessare dalla carica.

Art. 29) Poteri dell'organo amministrativo.


Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e per il compimento di tutti gli atti della gestione corrente rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dei soci.

Art. 30) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

- 30.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza collegiale presso la sede sociale, o altrove in Italia, almeno una volta ogni trimestre solare.
- 30.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure dal Vice Presidente se nominato o dall'Amministratore Delegato ove nominato, oppure da tre amministratori mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, da spediti a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Colui che convoca il consiglio di amministrazione dovrà inserire nell'ordine del giorno tutti gli argomenti che siano stati comunicati al Presidente del Consiglio di Amministrazione da qualsiasi amministratore.

30.3 Nei casi di comprovata urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato

Vittorio Ferraro



TRADEMARK

tramite qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione.

30.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano intervenuti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

30.5 Per la regolare costituzione e per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti prevale quella a favore del quale ha votato anche il Presidente.

30.6 Ferme restando le maggioranze indicate all'art. 30.5) che precede, i seguenti atti debbono essere deliberati con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione tranne uno:

- a) proposte di modifica dello Statuto;
- b) vendita di, acquisto di, locazione di e/o costituzione di diritti reali o personali su (i) aziende, (ii) marchi registrati, brevetti e diritti di proprietà intellettuale diversi da software;
- c) costituzione o sottoscrizione di qualsiasi partecipazione in entità legali, salva la costituzione di consorzi o la sottoscrizione di partecipazioni in consorzi costituiti per incrementare il business dei partecipanti al consorzio medesimo, fermo rimanendo che il contributo complessivo destinato dalla società e dalle società da essa controllate a tali consorzi e la relativa responsabilità per tale partecipazione non superi l'ammontare complessivo di Euro 300.000,00.= (trecentomila) per anno;
- d) vendita di, acquisto di, locazione di e/o costituzione di diritti reali o personali su partecipazioni in società controllate e/o in qualsiasi entità legale, fatti salvi:
 - (i) il trasferimento o l'acquisto di partecipazioni in consorzi che siano finalizzati al miglioramento del business dei consorziati, fermo rimanendo che il prezzo complessivo e/o la quota-parte della società in tali consorzi e la sua responsabilità per la sua partecipazione in essi non siano superiori all'importo annuo complessivo di Euro 300.000,00.= (trecentomila);
 - (ii) la costituzione di pegni sul capitale di società controllate per garantire i finanziamenti che potranno essere concessi da Mediobanca Banca di Credito S.p.A. e da Rabobank Netherland - Cooperative Centrale Raiffesen - Borenleebank B.A. (di seguito "Rabobank") quali "mandated lead arrangers" per rifinanziare l'esposizione finanziaria della Società alla data del 31 (trentuno) marzo 2006 (duemilasei) e/o per garantire il rifinanziamento delle somme residue di tali finanziamenti;
- e) vendita di, acquisto di, locazione di e/o costituzione di diritti reali o personali su proprietà immobiliari, fatti salvi il trasferimento, l'affitto o l'acquisto di terreni che (a) non incidano sulla normale attività agricola e/o sull'eredità storica della società e/o delle società da essa controllate; oppure (b) possano essere inseriti in piani urbanistici o possano essere oggetto di esproprio per pubblica utilità e (c) il cui complessivo valore annuo di libro o di mercato (se è più elevato), non superi Euro 400.000,00.= (quattrocentomila);
- f) compenso per ciascun amministratore, in aggiunta a quanto già stabilito dal presente Statuto.
- g) esercizio dei diritti di voto nelle assemblee dei soci di ciascuna società controllata per l'autorizzazione al compimento di qualsiasi atto di cui sopra e per qualsiasi materia di cui all'articolo 17.2

Il suddetto elenco è tassativo e pertanto non è soggetto ad estensione alcuna, neanche in via di analogia. Ne consegue che le disposizioni relative alla presenza e al diritto di voto di cui alla presente clausola si applicano soltanto alle materie sopra elencate e non si applicano a nessun'altra voce.

30.7 L'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 30.6 che precede può essere delegata ad uno o più amministratori della società.

Art. 31) Video e audio conferenza.

31.1 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della video o audio conferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

V. Mori



- c) sia consentito al Presidente e al Segretario di comprendere adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

31.2 Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 32) Amministratori Delegati e Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega. Può altresì nominare un Direttore Generale definendone i compiti, i compensi e i poteri compresi quelli di rappresentanza. La carica di direttore generale può essere conferita anche ad un consigliere di amministrazione.

Art. 33) Rappresentanza sociale.

33.1 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.

Inoltre la rappresentanza compete agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito delle loro attribuzioni.

33.2 Gli amministratori investiti della rappresentanza sociale possono rilasciare mandati e procure per determinare aree, materie, settori di attività, atti o categorie di atti a favore di dipendenti o estranei alla società. Gli stessi amministratori nonché il Consiglio di Amministrazione a mezzo di propria delibera, possono conferire poteri di rappresentanza a dirigenti, funzionari ed impiegati inscritti stabilmente nella struttura organizzativa della società, fissando anche le modalità per l'uso della firma sociale.

33.3 La devoluzione della rappresentanza, salvo diversa forma prescritta dalla legge, potrà essere validamente documentata anche tramite estratti autentici dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILE

Art. 34) Collegio Sindacale

34.1 I soci nominano il Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

34.2 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, che stabiliscono anche il compenso spettante ai sindaci secondo le tariffe professionali vigenti al tempo della loro nomina.

34.3 I sindaci vengono nominati per tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

34.4 Non possono essere nominati a carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

34.5 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 35) Funzioni del Collegio Sindacale

35.1 Al Collegio Sindacale spetta di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. 35.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 primo comma cod. civ.


Art. 36) Deliberazioni del Collegio Sindacale

36.1 Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

36.2 Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, su iniziativa del Presidente o di qualsiasi altro sindaco che ne faccia richiesta.

36.3 Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento dei componenti del collegio stesso. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;



11 Mario

Renzo



TRADEMARK

REEL: 603791 FRAME: 0978

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 37) Società di revisione

37.1 Il controllo contabile deve essere esercitato da una società di revisione, rimanendo di competenza del collegio sindacale il controllo di legalità e di corretta amministrazione.

37.2 La società di revisione è nominata dai soci e resta in carica tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui una nuova società di revisione è stata nominata.

37.3 La società di revisione deve possedere, per tutta la durata del suo incarico, i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies cod. civ.. In difetto è ineleggibile o decade di diritto dall'ufficio.

37.4 L'assemblea determina il compenso della società di revisione.

37.5 Alla società di revisione si applicano tutte le norme previste per la stessa in materia di società per azioni.

Art. 38) Controllo individuale del socio

38.1 In ogni caso, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 39) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

39.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

39.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo deve procedere con criteri prudenziali e nel rispetto delle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da proporre all'approvazione dell'assemblea.

39.3 La società provvederà a redigere il bilancio consolidato qualora la redazione di esso sia obbligatoria per legge.

Art. 40) Ripartizione degli utili.

40.1 I soci, in sede di approvazione del bilancio, determinano la distribuzione degli utili.

40.2 Dall'utile netto risultante dal bilancio annuale, sarà dedotta una quota non inferiore al cinque per cento da destinare alla riserva legale fino al limite massimo previsto dalla legge, nonché ogni altro stanziamento deliberato dall'assemblea per incrementare la suddetta riserva o per costituirne altre di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive quote sociali.

40.3 E' fatta salva ogni altra diversa destinazione degli utili decisa dai soci in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41) Aver verificata la scadenza del termine di durata, o per qualsiasi motivo deliberandosi lo scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni, i poteri ed i compensi.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42) Unico socio

42.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 cod. civ.. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

42.2 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci.

Art. 43) Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

43.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis comma secondo cod. civ.



Art. 44) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Adob - S "CASTELGIO CONADO"

Ultime firme per la firma


[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale che consta di più fogli muniti in margine delle firme prescritte.

Sesto F.no, Il 28 FEBBRAIO 2008

[Handwritten signature]



MINUTES OF EXTRAORDINARY MEETING OF LIMITED LIABILITY COMPANY

ITALIAN REPUBLIC

The year two thousand and seven, the 20th day of the month of December, in Florence Via Santo Spirito, 11, eleven o'clock a.m.

Before me, Dr. Carlo Speranzini, notary public in Sesto Fiorentino, enrolled as a member of the Notarial district of Florence, Pistoia and Prato, it appeared:

- Mr. FRESCOBALDI FRANCESCHI MARINI VITTORIO born in Florence on November 30, 1928, entrepreneur, domiciled where indicated in the following, who attends this deed in his capacity of President of the Board of directors, legal representative of the company

"TENUTA DI CASTELGIOCONDO - SOCETA' AGRICOLA S.R.L. shortened as TECAS i.e. TENUTA DI CASTELGIOCONDO" a limited liability company with sole partner, with registered address in Montalcino, place Castelgiocondo, company's capital of EURO 1.983.800,00 fully paid up, fiscal code and registration number at the register of Companies of Siena 00088060520, R.E.A. registration number SI-58993, subjected to the direction and coordination of the company "TENUTE DI Toscana srl " with seat in Florence Via Santo Spirito n. 11, company's capital of Euro 22.140.225,00 fully paid up, fiscal code and registration number at the Register of Company of Florence 05176400488, R.E.A. registration number FI-526857;

page 1

[OMISSIS]

the company takes the name of "Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite Società Agricola S.r.l.";

Page 2

[OMISSIS]